Caso 1

Lezione 13.12.2021

La Banca Alfa, creditrice per un finanziamento effettuato alla Società Beta, ottiene un decreto ingiuntivo nei confronti della società finanziata, ed altresì nei confronti dei soci costituitisi fideiussori con fideiussione specifica a garanzia dell'adempimento dell'obbligo restitutorio.

Il decreto ingiuntivo viene notificato il 31.7, con termine perentorio per la proposizione dell'opposizione in scadenza il 10.10 successivo.

Nel corso del mese di agosto la Società Beta adempie integralmente alla pretesa restitutoria, estinguendo così il credito.

Scaduto infruttuosamente il termine per proporre l'opposizione a decreto ingiuntivo, la Banca Alfa fa apporre la clausola di esecutività al decreto ingiuntivo e notifica atto di precetto a Sempronio, uno dei fideiussori di Beta.

Sempronio notifica opposizione a precetto eccependo il pagamento - estintivo dell'obbligo di tutti i condebitori solidali - effettuato da Beta.

La Banca oppone che l'eccezione di pagamento, essendosi questo verificato anteriormente alla definitività del decreto ingiuntivo, avrebbe dovuto essere fatta valere con tempestiva opposizione al predetto decreto, ed è dunque da ritenersi inammissibile poiché coperta dalla preclusione del dedotto e del deducibile. *Quid iuris*?